

Imposte

Passaggio generazionale, chance donazione con riserva sull'intero patrimonio

Possibile introdurre disposizioni pattizie che riservano al donante la facoltà di rientrare in possesso di una parte più o meno ampia del patrimonio trasferito ai beneficiari

Stampa

In sede di pianificazione patrimoniale, in previsione del futuro passaggio generazionale, spesso si decide di ricorrere alla donazione di una parte più o meno rilevante del patrimonio ai propri eredi, anticipando così di fatto quello che sarebbe stato il futuro subentro successorio. La ragione principale è sovente quella di fruire del vigente regime impositivo temendo che in futuro possa essere inasprito.

In tali casi è opportuno tenere in considerazione il fatto che con la donazione, così come con altri atti liberali equivalenti dal punto di vista sostanziale, si realizza una spoliazione per il donante, si pone il patrimonio trasferito nella piena e libera disponibilità del beneficiario e si corre anche il rischio della premorienza del donatario.

Esistono, tuttavia, strumenti che consentono quantomeno di mitigare l'effetto di spoliazione, consentendo al donante di rientrare nella titolarità di (almeno una parte) dei beni donati, perché ad esempio è sopravvenuto un suo bisogno, oppure perché non condivide la gestione che di tali beni fa il donatario o per la premorienza di quest'ultimo.

Con riferimento alla donazione, l'articolo 790 del Codice civile attribuisce al donante la possibilità di riservarsi la facoltà di disporre di qualche oggetto o di una determinata somma sui beni donati. Tale regola in passato ha avuto un'interpretazione restrittiva, nel senso che la riserva potesse avere ad oggetto solo una parte del patrimonio donato. La più recente interpretazione dottrinarica (ad esempio si veda A. Chianale e A. Gianola, in *Modulo*²⁴ *Wealth Planning* n. 1/2023) è orientata a ritenere che la riserva apposta dal donante possa avere ad oggetto anche l'intero patrimonio donato.

L'articolo 791 del Codice civile prevede inoltre che il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Anche la disciplina del patto di famiglia, che nei fatti rappresenta usualmente una particolare forma di donazione con la quale è possibile dare stabilità al trasferimento a discendenti di aziende o partecipazioni, consente al disponente il potere di recesso, se contrattualmente previsto. L'articolo 768-septies del Codice civile prevede, infatti, che il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso.

Negli atti di trasferimento liberale posti in essere mediante donazione o patto di famiglia è quindi possibile introdurre disposizioni pattizie che riservano al donante la facoltà di rientrare in possesso di una parte più o meno ampia del patrimonio trasferito ai beneficiari. L'introduzione di tali clausole consente, quindi, di mitigare gli aspetti problematici prima ravvisati consentendo al disponente, in certi casi, di rientrare in possesso di una parte dei beni trasferiti senza corrispettivo.

Dal punto di vista fiscale, con particolare riferimento al patto di famiglia, il recesso dallo stesso che comporti un ri-trasferimento dal beneficiario diretto al disponente dell'azienda o delle partecipazioni trasferite, senza il versamento di alcun corrispettivo, sconta l'imposta sulle donazioni di cui al Dlgs 346/1990, in quanto si tratta di un nuovo trasferimento a titolo gratuito. Ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili deve essere considerato il rapporto di parentela in linea retta intercorrente tra il primo e il secondo di tali soggetti.